



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RUBIANA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 280

DEL 12/07/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIOVANNI COSTAMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SS.MM.II. - CIG:

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 12/07/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIOVANNI COSTAMAGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SS.MM.II. - CIG:

Il Responsabile dell' Area Tecnica

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/09/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 07/12/2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 07/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 126 in data 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 parte finanziaria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
- l'art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda;
- l'art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni;
- l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per 12 mesi per le sedi comunali come prescritto dalla normativa vigente;

Dato atto che fra il personale dell'ente non vi sono soggetti aventi i titoli previsti dall'art. 32 del citato D. Lgs. 81/2008 ed è dunque necessario affidare esternamente il servizio avvalendosi di soggetti professionalmente qualificati;

Richiamati:

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, co. 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'art. 3, co. 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *"Fermi restando l'art. 26, co. 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, co. 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro"*;
- l'art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le **restanti amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m. e i., **possono** ricorrere alle convenzioni di cui al comma 449 e al comma 456 dell'art. 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*
- -per quanto sopra recato- i comuni e gli altri enti locali rientrano nel novero delle "restanti amministrazioni" di cui al citato comma 449, ed hanno la facoltà, e non l'obbligo, di utilizzare le convenzioni;
- -tuttavia- anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 - a) in applicazione dell'art. 9, co. 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori,
 - b) in applicazione dell'attuale art. 1, co. 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili",
 - c) in applicazione dell'art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- l'oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle sopraelencate fattispecie;
- l'art. 1, co. 450 della Legge n. 296/2006, a seguito delle modifiche introdotte con il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), dispone che: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento."*
- ad eccezione di alcune sue parti, il D.P.R. n. 207/2010 venne abrogato con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, ed in conseguenza di ciò, le relative sue disposizioni, ivi compresa quella avanti citata, non sono vigenti, peraltro permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia lì ricompresa;

- **l'obbligo di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, fermi restando quelli di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 76 del 2020, così come modificato ed integrato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;**
- **il secondo comma, lettera a) dell'art. 36 del Codice, così come modificato dal D-L 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), così come modificato ed integrato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, statuisce che fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative susseguenti le misure di contenimento attuate contro i propagarsi dell'emergenza sanitaria mondiale del COVID-19, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di contratti fino al limite di Euro 150.000 per lavori ed Euro 75.000 per servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;**
- *tuttavia- l'art. 3, co. 1 della Legge n. 241/90, reca: "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."*
- in modo combinato l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 ed il II comma dell'art. 32 del Codice recano che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **nel caso di affidamenti diretti, l'art. 1, co. 3 del citato D-L n. 76/2020, così come modificato ed integrato con la Legge di conversione n. 11/120, reca che essi possano essere realizzati tramite determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nel precedente II comma dell'art. 32 del codice che stabilisce che la stazione appaltante può procedere in modo semplificato, individuando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché, ove richiesti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali;**
- in base al quadro delle esigenze fornito è stata negoziata con il geom. **GIOVANNI COSTAMAGNA**, con studio in borgata Fiardera, 16 - 10040 Rubiana (TO), P.iva n. 11940160010, quale professionista esperto in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, un'offerta per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP comunale fino al 31.12 2024, compresi i Piani di sicurezza di n. 3 eventi "Antichi sapori di B.ta Favella", "fiera di Mompellato" e "Concerto in piazza del 19.07.2024" - consulenza ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., qui pervenuta in data 08/07/2024 con nota acquisita al n.ro 2715 del Registro generale del protocollo in data 10/07/2024, pari ad Euro 1.100,00 + € 2,00 per la marca da bollo.

Valutata la congruità dell'offerta;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui: "a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

Riconosciuta quindi la propria competenza, in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08/07/2024;

Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha apposto il favorevole visto di copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 151, TUEL 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e la L. n. 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI PROCEDERE**, per i motivi descritti in premessa, all'affidamento diretto dei servizi di che trattasi ai sensi dell'art. art. 50 d. lgs. 36/2023;
- **DI APPROVARE** l'offerta economica trasmessa dal geom. **GIOVANNI COSTAMAGNA**, con studio in borgata Fiardera, 16 - 10040 Rubiana (TO), P.iva n. 11940160010, quale professionista esperto in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP comunale fino al 31.12 2024, compresi i Piani di sicurezza di n. 3 eventi "Antichi sapori di B.ta Favella", "fiera di Mompellato" e "Concerto in piazza del 19.07.2024" - consulenza ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., qui pervenuta in data 08/07/2024 con nota acquisita al n.ro 2715 del Registro generale del protocollo in data 10/07/2024, pari ad Euro 1.100,00 + € 2,00 per la marca da bollo, per un totale complessivo pari ad **Euro 1.102,00**;
- **DI IMPEGNARE** la spesa a favore del Geom. GIOVANNI COSTAMAGNA, la somma di € 1.102,00 per l'incarico anzidetto, come di seguito specificato:

Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Mac	Codice Piano dei conti	Esigibilità
€ 1.102,00	845/1	01	11	1	103	U.1.03.02.10.000	2024

- **DI DARE ATTO** che il presente affidamento soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, quindi si riporta di seguito il codice CIG [B2710C02EC] assunto mediante Traspare;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assoggettato al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha abrogato l'art.18 del D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
- **DI DAR ATTO** che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy edei diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili;
- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. nr. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di spesa assunto, non comporterà ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 è il sindaco, sig.ra Rossella Coggerino;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - Al Geom. Giovanni COSTAMAGNA;
 - All'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato Digitalmente
*